

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE SPECIALE POLITICHE GIOVANILI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. _____ DEL _____

Indice

Art. 1 – Costituzione

Art. 2- Finalità

Art. 3 - Composizione

Art. 4 - Durata in carica

Art. 5 – Oneri per il funzionamento

Art. 6 - Prima convocazione ed elezione del Presidente

Art. 7 – Funzionamento

Art. 8 – Competenze e Pareri

Art. 9 – Disposizioni Finali

Art. 1 – Costituzione

1. E' istituita con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 30 del 1/9/2017 la Commissione Speciale Politiche Giovanili, quale organo consultivo del Sindaco Metropolitanano e del Consiglio Metropolitanano ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile.

Art. 2- Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Speciale Politiche Giovanili, istituita ai sensi dell'art. 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, per fini di studio, indagine e inchiesta.
2. La Commissione Speciale per le Politiche Giovanili concorre a promuovere:
 - a) Il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
 - b) L'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della Città Metropolitanana;
 - c) La difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
 - d) L'educazione civica dei cittadini;
 - e) L'affermazione dei diritti dell'uomo;
 - f) La diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3 – Composizione

1. La Commissione Speciale Politiche Giovanili é costituita da 15 (quindici) componenti nominati dal Sindaco Metropolitanano su designazione di ciascun Capogruppo Consiliare, nel rispetto della rappresentatività in seno al Consiglio Metropolitanano.
In caso di mancata designazione da parte di uno o più gruppi consiliari, se è già stata indicata la maggioranza dei componenti, la Commissione può essere costituita e può svolgere le proprie funzioni.
2. Possono essere nominati componenti della Commissione solo i cittadini esterni al Consiglio Metropolitanano, che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano superato i 35 anni di età.
3. Possono partecipare ai lavori in veste di uditori:

- un rappresentante dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria, indicato dal Consiglio degli Studenti dell'Università
- un rappresentante dell'Università per gli Stranieri di Reggio Calabria, indicato tra i rappresentanti degli studenti
- un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, indicato tra i rappresentanti degli studenti.

Art. 4-Durata in carica

La Commissione permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Metropolitan (pro tempore).

Art. 5 – Oneri per il funzionamento

I componenti della Commissione Speciale Politiche Giovanili non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6 - Prima convocazione ed elezione del Presidente

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco Metropolitan o dal Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, che la presiede fino all'elezione del Presidente, entro e non oltre 20 giorni dalla sua costituzione con all'ordine del giorno unicamente l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. La Commissione elegge al suo interno, con votazioni palesi e separate, il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Nella prima votazione risulta eletto Presidente chi ha ottenuto il voto validamente espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti che costituiscono la Commissione. Non si calcolano tra i voti validi le astensioni.
4. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum previsto, si procede immediatamente e senza rinvio ad una seconda votazione, nella quale vanno al ballottaggio i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Viene eletto Presidente il componente che ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il candidato più giovane di età.

5. Le cariche di Presidente e Vice Presidente decadono dopo metà legislatura. Tali cariche devono essere rivotate alla prima seduta utile.

Art.7 – Funzionamento

1. La Commissione Speciale Politiche Giovanili si riunisce nei locali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e comunque in caso di necessità o su richiesta motivata di almeno metà dei suoi componenti, previa convocazione del Presidente con un preavviso minimo di cinque giorni; nel caso di convocazione d'urgenza il preavviso è ridotto a 48 ore.
3. Il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione della Commissione su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.
4. La Commissione, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
5. La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
6. Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla Segreteria Generale della Città Metropolitana per la pubblicazione all'albo pretorio e la conservazione agli atti.

Art. 8 - Competenze - Pareri

La Commissione si propone, come obiettivo primario, di acquisire ogni utile elemento di valutazione sulla condizione giovanile della Città Metropolitana per contribuire, con documentazione e proposte, a promuovere un'adeguata attività amministrativa, deliberativa e di programmazione sulle molteplici e complesse problematiche del mondo giovanile.

1. In particolare la Commissione Speciale Politiche Giovanili:
 - a) Acquisisce dati ed informazioni sulla condizione giovanile nel territorio della Città Metropolitana, con particolare riferimento a situazioni di devianza ed esclusione sociale, degrado ambientale, economico e culturale;

- b) Promuove audizioni, ricerche, indagini conoscitive, progetti, convegni e seminari sulla condizione giovanile coinvolgendo a tal fine Associazioni, Enti pubblici e altre Istituzioni competenti in materia;
 - c) Promuove analisi tecnico-giuridiche indirizzate al mondo giovanile al fine di individuare “buone pratiche” da riprodurre sul territorio metropolitano;
 - d) Formula al Consiglio Metropolitano ed al Sindaco Metropolitano osservazioni su questioni attinenti la condizione giovanile che possono essere sviluppate in politiche, programmi, progetti e atti amministrativi indirizzati ai giovani;
 - e) Formula al Sindaco Metropolitano ed al Consigliere delegato alle Politiche Giovanili pareri sugli indirizzi da proporre al Consiglio Metropolitano in merito ad azioni di rilievo rivolte alla popolazione giovanile;
 - f) Attua e promuove studi, seminari, dibattiti, incontri su tematiche di interesse del mondo giovanile.
2. La Commissione, quale organo consultivo, deve essere interpellata in particolare per:
- a) Elaborare documenti e proposte nelle materie di cui sopra da sottoporre ai competenti organi della Città Metropolitana, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili;
 - b) Fornire pareri su proposte territoriali emergenti dai tavoli tematici *politiche giovanili* dei piani di zona, cui la Commissione partecipa con un proprio rappresentante;
 - c) Elaborare progetti atti a creare le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso il coinvolgimento di Istituzioni Scolastiche, Associazioni e Cittadini.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili è di norma convocato per partecipare ai lavori della Commissione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto della Città Metropolitana e alle specifiche disposizioni di legge emanate in materia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano.